

Alla Onorevole Popolazione N.º 175
Comunale

1. Agosto 11. anti.

Per troppo il Luigi Foccoli Q. Giovanni
è morto alle ore Nov. anti. Questa sera
alle ore 10. partirà la cassa incatramata
colla carretta dal Campo Santo, si recche-
rà ad invico a ricercare il cadavere per
trasferirlo nella prescritta fossa calcinata
Pedi si passerà alla seppellizione della
stauza, indumenti, mobili, inservienti
e persone che pervirono al defunto,
le quali fin del momento debbono, e
sono sotto sequestro.

Agostino Crici Medico.

Alla Onorevole Negoziazione Comunale di Codrino,
la rendo avvisata, che riconosciuto guarito la
Colerosa Bernardelli Pina Tutera moglie di Pietro
oggi, radunata la famiglia si passerà alli
opportuni apparghi e pasticcii, sciogliendo il
sequestro, e lasciando in libertà la infermiera
Lucrezia moglie di Giacomo Battinoli.

Li. 2. Lve 1855.

Il Medico chirico.

Alla Onorevole Repubblicana di Rodrigo.

Li. 8. The. ss.

Le partecipo la Mancanza del Colerico Benvenuto di
Battista Bettinoli. Si diedero tutti li ordini oppor-
tuni perchè domani ore 3. anti. del giov. q. venga
portato nella camera di osservazione, e perchè se-
guano regolarsi i soliti relativi esargui. alla stanza,
mobili e persone. Questa persona è vittima della mala
fede, dell'indifferentismo. Il solito ripetuto adagio. Non
è di quel Male. il male non è contagioso, sarà come Dio
vuole. hanno portato l'ammalato per fin nel letto di sua
madre Colerica, ed indi al Campo Santo dopo vari giorni
di dissenteria, e non cambiando la Popolazione modo di vedere in
proposito, non mi meraviglierò che il Colera per Contaggio sia
per mettere altri sconsigliati.

H. R. Arri.

REGOLAMENTO

del 16 gennaio 1817

PER LE MALATTIE EPIDEMICHE E CONTAGIOSE

APPLICATO

AL CHOLERA MORBUS

con rispettato Decreto di S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè del 14 ottobre 1835, n.° 10603, con alcune modificazioni in esso introdotte, e che ora si ristampa e dirama in conseguenza d'altro Vicereale Decreto del 23 giugno corrente, n.° 7116.

TITOLO PRIMO.

Doveri dei Medici e dei Chirurghi.

1.

Al primo svilupparsi di una malattia epidemica o contagiosa i Medici ed i Chirurghi saranno tenuti a farne immediatamente la notificazione alla Congregazione Municipale o alla Deputazione Comunale sotto la comminatoria in caso di contravvenzione espressa dagli articoli 67 e 68 del Decreto 5 settembre 1806 (a) (b).

2.

Tale notificazione dovrà contenere:

- a) Una chiara descrizione dei sintomi e la denominazione della malattia;
- b) Il metodo curativo adottato;
- c) Uno specchio nel quale siano nominatamente descritti gli ammalati, coll'indicazione dell'incominciamento della malattia in ciascuno di essi, e lo stato loro all'epoca della notificazione;

(a) 67. I Deputati comunali, i Medici e i Chirurghi convinti o d'assoluta mancanza, o di colpevole ritardo nell'eseguire le additate parti saranno puniti, secondo il maggiore o minor grado di colpa, coll'arresto personale non minore di uno, nè maggiore di sei mesi.

(b) 68. In caso di dolo, tanto gli uni, quanto gli altri saranno puniti a termini del disposto dalle leggi penali.

d) L'indicazione della provenienza della malattia, che i Medici ed i Chirurghi dovranno indagare colla maggior diligenza.

3.

Successivamente alla prima notificazione dovrà trasmettersi dai Medici e dai Chirurghi tutti i giorni alla Congregazione o Deputazione Comunale lo specchio dei malati in conformità del modello A annesso alle presenti Istruzioni, sino a che sarà cessata intieramente la malattia, descrivendo nella colonna delle osservazioni tutte le circostanze meritevoli di attenzione.

TITOLO SECONDO.

Doveri delle Congregazioni Municipali e delle Deputazioni Comunali.

4.

Le Congregazioni Municipali e le Deputazioni Comunali trasmetteranno immediatamente siffatte notificazioni ed i relativi documenti originali col mezzo del rispettivo Commissario Distrettuale all' I. R. Delegazione Provinciale, e la informeranno delle istantanee disposizioni che in concorso dei Medici e dei Chirurghi si saranno date dalle medesime perchè la malattia non si propaghi.

5.

Le disposizioni istantanee che le Congregazioni e le Deputazioni Comunali dovranno dare per impedire la diffusione della malattia sono le seguenti:

I malati di Cholera si trasporteranno alle case di soccorso appositamente istituite ed agli spedali in luogo.

Saranno eccettuati da questa misura coloro i quali fossero aggravati per modo che non potessero a giudizio del Medico essere trasferiti senza evidente pericolo della loro vita.

Si eccettueranno pure dal trasporto quelli che non vi acconsentano e vogliano venir curati nelle proprie case.

I malati che rimarranno nelle proprie abitazioni, come pure le persone della famiglia destinate ad assisterli saranno posti sotto rigoroso sequestro.

I sequestri si porranno con tutta la prudenza e quiete a cura delle Autorità Comunali, e si avvertirà di non estenderli ai casi di semplice sospetto.

Tali sequestri saranno limitati alle persone dei malati ed agl'individui che gli assistono, allontanando possibilmente gli altri membri della famiglia.

Si lascia alla prudenza dell' I. R. Delegazione Provinciale l' esimere nel Comune dal continuare la pratica dei sequestri quando diffuso il morbo tra la popolazione, viziose da essi un soverchio intralcio nelle relazioni sociali.

Agli ammalati miserabili posti sotto sequestro dovranno somministrarsi gratuitamente i medicinali e il vitto necessario, come pure dovrà somministrarsi gratuitamente il vitto alle persone poste sotto sequestro per la loro assistenza.

Nel caso che fosse a temersi che il sequestro non venisse osservato, si porranno delle guardie di sanità per l'assicurazione del medesimo, dando però le necessarie disposizioni affinché le guardie stesse non abbiano ad avere alcuna comunicazione coi sequestrati.

6.

S' invigilerà attentamente dalle Congregazioni e Deputazioni comunali che ogni ammalato qualunque del loro Comune, durante la malattia contagiosa, sia visitato dal Medico malgrado che l'ammalato non lo ricercasse.

7.

I Medici, i Chirurghi ed i Sacerdoti dovranno, nel visitare gli ammalati, usare tutte le cautele opportune onde non propagare col loro mezzo la malattia.

8.

Appena seguito il trasporto degli ammalati allo spedale, si procederà all'espurgo dei loro effetti, non meno che dei luoghi in cui giacevano. Questa operazione si eseguirà parimente, a riguardo degli altri ammalati curati nelle proprie abitazioni, subito dopo la loro guarigione o morte.

9.

I cadaveri degli individui affetti da malattia contagiosa si porteranno direttamente dalla casa al cimitero, abbreviando il termine del loro seppellimento, in conformità dell'art. 6, § 2 del Decreto 3 febbrajo 1811.

Tanto il trasporto, quanto il seppellimento dovranno eseguirsi colle maggiori precauzioni di sanità.

TITOLO TERZO.

Doveri degl' II. RR. Commissarij Distrettuali.

10.

Gli II. RR. Commissarij Distrettuali, che debbonsi considerare quali rappresentanti il R. Medico Provinciale, come lo erano i Viceprefetti, giusta l'art. 48 del Decreto 5 settembre 1806, serviranno di centro alle Congregazioni e Deputazioni Comunali, invigileranno per l'esatta esecuzione delle suesprese disposizioni, provvederanno in caso di mancanza o di trasgressione direttamente nei casi di urgenza, informeranno con ogni sollecitudine l'Imperiale Regia Delegazione su tutte le emergenze di malattie contagiose del loro Distretto, trasmettendo ad essa periodicamente gli specchi dell'andamento delle suddette malattie, e faranno eseguire inoltre tutte quelle altre misure che loro verranno ordinate dalla Delegazione medesima.